

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa da:

BANCA

RICORRENTE

contro

CLIENTE

RESISTENTE

Il Giudice dott. Tommaso Martucci, all'esito dell'udienza del 10/2/2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

BANCA, con ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c. l'1/10/2020, agiva in giudizio avverso CLIENTE, rassegnando le seguenti conclusioni:

"1) accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa deve essere interpretato esclusivamente sulla scorta della normativa nazionale (art. 125 sexies TUB) con esclusione della applicabilità della sentenza Lexitor di cui in narrativa;

2) accertare la conformità dello schema contrattuale per cui è causa ed in particolare dell'art. 3.2 delle condizioni generali di contratto alle disposizioni di cui all'art. 125 sexies TUB;

3) accertare la natura di costi up front delle commissioni di attivazione di cui al punto b) del contratto per cui è causa e la conseguente non rimborsabilità di tali voci di costo;

4) accertare che, in relazione alla voce f) del contratto di finanziamento, Banca ha provveduto alla erogazione al terzo intermediario della somma pattuita tra la resistente ed il medesimo intermediario e conseguentemente dichiarare l'irripetibilità di detta voce di costo da parte della ricorrente ed il suo difetto di legittimazione passiva;

5) accertare la correttezza delle restituzioni operate dalla BANCA a seguito della estinzione anticipata e la non debenza di alcunché nei confronti della resistente;

6) accertare l'erroneità del lodo ABF di cui in narrativa ove ritiene che anche le voci up front debbano essere restituite;

7) ordinare all'ABF di cancellare, per quanto concerne il lodo di cui in narrativa in caso di pubblicazione, la denominazione sociale BANCA dall'elenco delle banche inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempitifindex.html>.

In caso di opposizione con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre oneri come per legge".

La ricorrente esponeva:

- di aver stipulato con CLIENTE, in data 15 novembre 2012, il contratto di finanziamento n. OMISSIS mediante cessione del quinto dello stipendio, di importo pari ad € 33.600,00, da rimborsare in n. 120 rate di C 280,00 ciascuna;

- che, contestualmente alla stipulazione del contratto, erano state addebitate alla resistente le seguenti spese:

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, dell'11 febbraio 2021

oneri contrattuali	Importo delle commissioni	Voce del contratto e relativa causale
Spese di istruttoria	450,00	Voce A) del contratto di finanziamento 1
Commissione di attivazione	1.176,00	Voce B) del contratto di finanziamento 2
Commissione di gestione	1.462,39	Voce C) del contratto di finanziamento 3
Oneri erariali	75,03	Voce E) del contratto di finanziamento 4
Commissioni di intermediazione	5.040,00	Voce F) del contratto di finanziamento 5

- che la CLIENTE era stata assistita, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto, da un mediatore creditizio ed aveva poi richiesto l'estinzione anticipata del contratto alla scadenza della cinquantottesima rata;

- che in sede di estinzione anticipata era stata restituita alla CLIENTE, a titolo di rimborso di quota degli oneri non maturati (commissioni di gestione), la somma di € 469,94, nonché, a titolo di interessi non maturati, l'importo di 1.973,68;

- che l'odierna resistente aveva dapprima proposto reclamo all'istituto di credito, che lo aveva respinto, poi aveva proposto ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, chiedendo la condanna della banca alla ripetizione della somma di 3.729,73, oltre agli interessi, a titolo di ristoro delle spese anticipatamente versate e, su opposizione dell'odierna resistente, l'A.B.F. adito aveva condannato BANCA al pagamento in favore di CLIENTE della somma di € 2.704,04, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, con provvedimento prot. n. OMISSIS del 27 aprile 2020, ritenendo ripetibili le seguenti spese:

Voce	Importo	In proporzione lineare	In proporzione agli interessi	Criterio contrattuale	Rimborsi	Tot. ristoro
Commissioni Attivazione (recurring)	1.176,00		607,60	339,69		607,60
Commissioni gestione (recurring)	1.462,39	755,57	422,42	500,00	469,94	285,63
Commissioni di intermediazione (up front)	5.040,00		2.604,00	1.455,83		1.455,83
Spese di istruttoria (up front)	450,00		232,50	129,98		129,98
Totale rimborsi ancora dovuti			2.479,04			

Tanto premesso, la ricorrente concludeva come in epigrafe, manifestando il proprio interesse all'accertamento, ai sensi dell'art. 125-bis D.Lgs. n. 385/1993, unica norma applicabile al caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo stipulato dal consumatore ai fini della individuazione dei costi ripetibili, della non rimborsabilità in quanto up front delle commissioni di attivazione del contratto di finanziamento e dei costi di intermediazione, non

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, dell'11 febbraio 2021

ritenendo applicabile alla fattispecie la Direttiva UE 2008/48/CE, in quanto non self executing e la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'U.E. dell'11/9/2017, causa C-383/18, concludendo come in epigrafe.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E' documentale che BANCA stipulava in data 15/11/2012 con CLIENTE il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. OMISSIS, di importo pari ad € 33.600,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 280,00 ciascuna e che, all'atto della stipulazione del contratto, venivano addebitate alla mutuataria le seguenti spese:

- Commissione di attivazione: € 1.176,00, di cui € 607,60 in proporzione lineare ed € 339,69 in proporzione agli interessi;
- Commissione di gestione: € 1.462,39, di cui € 755,57 in proporzione lineare ed € 422,42 in proporzione agli interessi;
- Commissioni di intermediazione: € 5.040,00, di cui € 2.604,00 in proporzione lineare ed € 1.455,83 in proporzione agli interessi;
- Spese di istruttoria: € 450,00, di cui € 232,50 in proporzione lineare ed € 129,98 in proporzione agli interessi.

E' parimenti provato che CLIENTE ha conseguito l'estinzione anticipata del contratto alla scadenza della cinquantottesima rata e che l'odierna ricorrente ha proceduto al rimborso a favore della mutuataria delle somme di € 469,94 quale rimborso della quota di oneri non maturati (commissioni di gestione) e di € 1.973,68 a titolo di interessi non maturati.

Al contrario, l'Arbitrato Bancario e Finanziario, con la decisione prot. n. OMISSIS del 27/4/2020, applicando al caso di specie la Direttiva UE 2008/48/CE e il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia dell'U.E. con la sentenza Lexitor dell'11/9/2017, causa C-383/18, ha dichiarato che BANCA è tenuta a corrispondere a CLIENTE, a seguito della estinzione anticipata del contratto, l'ulteriore importo di 2.4789,04, di cui € 607,60 pro quota della commissione attivazione, 285,63 pro quota delle commissioni di gestione. € 1.455,83 pro quota di commissioni di intermediazione ed € 129,98 pro quota delle spese di istruttoria.

La statuizione non merita di essere condivisa.

Giova premettere che l'art. 3 delle condizioni generali del finanziamento inter partes prevedeva, in caso di estinzione anticipata del prestito, l'obbligo a carico della mutuataria di versare l'importo del capitale residuo calcolato come somma del valore attuale al TAN delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, oltre all'eventuale interessi e altri oneri maturati fino a quel momento. Era previsto, inoltre, il diritto del mutuatario ad un indennizzo non superiore all'1% dell'importo del debito residuo, se il tempo residuo del mutuo fosse stato superiore un anno, ovvero a 0,5% negli altri casi, con la precisazione che tale indennizzo non avrebbe potuto essere superiore agli interessi che la mutuataria avrebbe dovuto corrispondere fino alla scadenza naturale del contratto.

L'art. 3.2 delle condizioni generali di contratto prevedeva, inoltre, che, in caso di estinzione anticipata del contratto, gli importi di cui alle lettere A) (spese di istruttoria), B) (commissioni di attivazione), E) (spese di rivalsa e notifica, ecc.) e F) (commissioni di intermediazione) e le spese di gestione documentate non sarebbero state rimborsabili, come anche le spese di cui al punto 12; al contrario, era prevista la ripetizione degli importi di cui alle lettere C) (commissioni di gestione) e D) (oneri per la gestione delle trattenute e dei pagamenti), limitatamente alla quota non maturata.

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, dell'11 febbraio 2021

Ebbene, il conteggio elaborato dall'attrice risulta conforme sia all'art. 125-sexies D.Lgs. n. 385/1993, con riferimento al diritto della mutuataria alla riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, sia all'art. 3 delle condizioni generali del contratto, che regola specificatamente l'ipotesi della estinzione anticipata del finanziamento.

Si rileva, inoltre, che la disciplina contrattuale della estinzione anticipata del contratto di cui al citato art. 3 delle condizioni generali è conforme alla disciplina legale da cui sostanzialmente emerge la distinzione tra i costi c.d. "up front" e quelli c.d. "recurring".

Le spese up front si sostanziano negli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento ed in quanto tali prescindono dalla durata del rapporto di credito e non sono rimborsabili in caso di anticipata estinzione del contratto, mentre i costi recurring (tra cui le polizze vita) consistono nelle spese correlate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto in misura proporzionale al momento in cui si verifica l'estinzione anticipata del mutuo.

Si condivide al riguardo il principio di diritto espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui sentenza "non pare applicabile alla fattispecie la sentenza "Lexitor", che ha interpretato l'art. 16 della Direttiva UE 48/2008 in contrasto con il testo dell'art. 125-sexies TUB come spiega la pronuncia. In effetti la citata direttiva europea non pare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, c.d. up-front, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.d. recurring. Sia la commissione bancaria che la provvigione di intermediazione — quando pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali — attenendo esclusivamente al momento genetico del rapporto, rientrano tra i costi c.d. up-front non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento. Ciò porta ad escludere qualsiasi vessatorietà, ai sensi dell'art. 33 del codice consumo, della clausola che ne abbia previsto l'irrimborsabilità, posto che l'analisi della natura vessatoria o meno della clausola potrebbe essere effettuata soltanto qualora si ritenga che le voci anzidette maturino nel corso del rapporto perché nel caso in cui i costi contestati siano già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto è evidente che alcun significativo squilibrio può ritenersi sussistente a danno del consumatore" (cfr. Trib. Napoli n. 2391 del 10/3/2020; Trib. Mantova 30/6/2020).

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il Tribunale accerta la conformità all'art. 125-bis D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) dell'art. 3.2 delle condizioni generali del contratto stipulato in data 15/11/2012 tra BANCA e CLIENTE e che pertanto nulla è dovuto a quest'ultima a titolo di restituzioni per la estinzione anticipata del contratto oltre alle somme di 469,94 quale rimborso della quota di oneri non maturati (commissioni di gestione) e di € 1.973,68 a titolo di interessi non maturati già corrisposte dalla ricorrente.

Deve, infine, disporsi la cancellazione di BANCA dall'elenco delle banche inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html>.

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, dell'11 febbraio 2021

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 702-bis c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto l'1/10/2020 da BANCA, avverso CLIENTE, contrariis reiectis:

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, **ACCERTA e DICHIARA la conformità all'art. 125-bis D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) e all'art. 3.2 delle condizioni generali del contratto stipulato in data 15/11/2012 tra BANCA e CLIENTE e che nulla è dovuto a quest'ultima a titolo di restituzioni per la estinzione anticipata del contratto, oltre alle somme di 469,94 quale rimborso della quota di oneri non maturati (commissioni di gestione) e di 1.973,68 a titolo di interessi non maturati, già corrisposte dalla ricorrente;**

ORDINA la cancellazione di BANCA dall'elenco delle banche inadempienti pubblicate al seguente indirizzo web <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html>;

CONDANNA CLIENTE a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale ed € 286,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, li 11/2/2021.

Il Giudice
Tommaso Martucci

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*